

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

**BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI
DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
FONDI ANNO 2026 - CANONI 2025
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.**

*Le domande di ammissione al contributo dalle ore 8.00 del 23.03.2026- Termine
ultimo di presentazione delle domande 27.04.2026 ore 18.00*

Art. 1

OGGETTO DEL BANDO

1. Il presente Bando, approvato con delibera n. 2 del 12/03/2016 dell'assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Valli e Dolomiti Friulane, ratificato con delibera del Comitato Esecutivo della Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali in qualità di ente gestore, n. 21 del 18/03/2016 disciplina la concessione ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo di contributi per l'abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2025 (a tale proposito si precisa che gli alloggi di edilizia sovvenzionata, gli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Bando).
2. Fonti normative: art. 11 della L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020 da ultimo modificato con DPR n. 01 marzo 2023 n. 45.

Art. 2

RISORSE UTILIZZATE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo regionale per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. 22/2021, una quota degli interventi di cui sopra, pari al 5% è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 36 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda).

ART. 3

REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

1. Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:
 - i cittadini italiani;
 - i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n 30;
 - i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;
 - i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).

2. Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - A- Requisito soggettivo inerente alla residenza continuativa da almeno 24 mesi nel territorio regionale.**

Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore di soggetti residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale:

 - il suddetto requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;
 - non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, “l’attività lavorativa”; - per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002
 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
 - i cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo di cui sopra, devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno.
 - B – ulteriori requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:**
 1. essere maggiorenni;
 2. essere o essere stati nell’anno 2025 titolari del contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si richiede il contributo.
 3. L’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:
 - deve essere posta sul territorio regionale
 - essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale
 - può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata
 - non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

4. Il contratto di locazione:

- deve essere efficace e regolarmente registrato
- non deve riferirsi a sole quote di alloggi
- non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado
- dev'essere stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell'art. 2 comma 3 (c.d. 3 + 2) o ai sensi dell'art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari) della L. 431/1998.

Si ricorda che queste ultime due fattispecie contrattuali devono essere redatte secondo gli schemi degli Accordi Territoriali di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998. Restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari).

5. avere la residenza anagrafica in un o dei comuni dell'Ambito Valli e Dolomiti Friulane alla data di presentazione della domanda;

6. essere conduttore alla data di presentazione dell'istanza, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio in base a un contratto di locazione come definito al comma 2;

7. non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale e all'estero, con esclusione:

- degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- delle quote di proprietà di alloggi, inferiori al 100%, ricevute per successione ereditaria, purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado
- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito, da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado
- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente di fatto o parte dell'unione civile. Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

8. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del c.p. 7. non usufruire, per l'anno 2025, delle detrazioni fiscali ai fini dell'importo sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale

C- requisiti economici:

- a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 30.000,00;
- b) essere tenuto al pagamento di un canone di locazione per l'anno 2025 la cui incidenza sul valore I.S.E.E. (al netto degli oneri accessori) è: - pari o superiore al 14% per i nuclei familiari con ISEE fino a € 15.908,10 e per i nuclei familiari composti da un solo componente con ISEE

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

fino a € 19.089,72;

pari o superiore al 24% per i nuclei familiari con ISEE compreso fra € 15.908,11 ed € 20.000,00 e per i nuclei familiari composti da un solo componente con ISEE compreso tra € 19.089,73 e € 24.000,00.

Ai fini della determinazione del contributo, per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore ISEE è elevato del 20%.

Quadro di sintesi dei requisiti economici di cui sopra:

FASCIA	ISE	ISEE per nuclei composti da PIU' componenti	ISEE per nuclei composti da UN SOLO componente	INCIDENZA del canone annuo sul VALORE ISEE	CONTRIBUTO MASSIMO
A	Fino 30.000,00	Fino a 15.688,40	Fino a 18.826,08	14%	€ 3.110,00
B	Fino 30.000,00	Fino a 20.000,00	Fino a 24.000,00	24%	€ 2.330,00

ART. 4

NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA

Per nuclei familiari con situazioni di particolare debolezza sociale o economica si intendono:

- anziani: le persone che hanno compiuto 65 anni;
- giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i 35 anni di età;
- persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da **più persone** il cui indicatore I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto 65 anni di età oppure è disabile;
- persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile;

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

Le maggiorazioni sono cumulabili.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO STESSO

1. Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia o qualora l'importo del contributo così calcolato sia inferiore ad € 30,00.
2. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a zero o nel caso in cui il canone di locazione corrisposto sia di importo superiore, verrà concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2025 e comunque per un importo massimo di € 3.110,00.
3. Per i nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 4 il contributo da assegnare sarà incrementato del 25%.
4. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal punto 2, non potrà in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per i richiedenti in fascia A e l'importo di € 2.330,00 per i richiedenti in fascia B di cui all'art. 3, e comunque non potrà essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2025.
5. La somma del contributo fondo affitti e dei contributi già ricevuti a titolo di sostegno alloggiativo - relativamente all'anno 2025 - non potrà superare quanto effettivamente pagato per canoni. In caso contrario, il contributo fondo affitti verrà ridotto fino al raggiungimento di quest'ultimo importo.
6. **Nel caso di morosità, il contributo verrà calcolato sulle sole mensilità relative all'anno 2025 (o quote di esse) effettivamente pagate entro il 31/12/2025.**
7. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
8. **Qualora l'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla Regione a ciascun comune per la concessione dei contributi di cui al presente bando risulti inferiore all'importo totale richiesto** per soddisfare tutti i richiedenti, per ogni fondo assegnato si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il criterio dell'**assegnazione a tutti i richiedenti di un contributo proporzionalmente ridotto**.
9. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. Come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/1998, nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.
10. Il contributo del presente regolamento non è cumulabile con altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 431 del

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

9/12/1998, **le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) in favore dei conduttori, non sono cumulabili con il contributo Fondo affitti** (comma 3 dell'art. 11 della legge medesima).

11. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 ter lett. B) del D.L. 138/2011, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. E' ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all'assegnazione del contributo

ART. 6

PRESCRIZIONI, MODALITÀ E SCADENZE STABILITE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:
- è ammessa un'unica domanda di contributo per nucleo familiare avente la residenza nell'alloggio di cui al contratto di locazione;
 - è ammessa un'unica domanda di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2025;
 - nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un'autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
 - La domanda di contributo di locazione va presentata al comune di attuale residenza del Richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi, siti in altri Comuni della regione del FVG;
 - la domanda dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo art. 7, nel caso di specie.
 - Si precisa che l'ammontare del canone di locazione NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.
2. Le domande di ammissione al contributo, esenti dall'imposta di bollo (*ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 – punto 8 comma 3 della tabella di cui all'allegato b – così come meglio specificato nella risposta n. 37 dell'11 gennaio 2021 da parte dell'agenzia delle entrate*), dovranno essere trasmesse, **a pena di inammissibilità**, a partire **dalle ore 8.00 di 23 marzo 2026 alle ore 18.00 del 27 Aprile 2026** (termine ultimo di presentazione), utilizzando esclusivamente la seguente

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

modalità:

Compilazione ON LINE della domanda e invio telematico, tramite accesso **SPID** o **CIE** accedendo al seguente link:

<https://cittadino-ambito-valli-dolomiti-friulane.welfaregov.it>

Per qualsiasi informazione o difficoltà nella compilazione della domanda inviare una e-mail all'indirizzo: ssc@pfo.comunitafvg.it

Sarà possibile richiedere un appuntamento anche inviando una mail all'indirizzo: ssc@pfo.comunitafvg.it o rivolgendosi al Servizio Sociale dell'Unità operativa di riferimento territoriale.

Il servizio è gratuito ed è rivolto a coloro che, per oggettive difficoltà derivanti dall'impossibilità di accesso alla piattaforma o da difficoltà nell'utilizzo di strumenti informatici, non sono in grado di presentare autonomamente la domanda di contributo.

Per attivazioni di Spid o Cie sarà possibile contattare il Centro di facilitazione digitale a Maniago in Via della Vittoria-Edificio "ottagono", previo appuntamento nella giornata del lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00.

Contatti: facilitazionemaniago@gmail.com Tel +39 375 8410765

ART. 7

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:

1. **(in caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea)** fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad 1 anno; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

ART. 8

INTEGRAZIONI ED ESCLUSIONI

1. Successivamente alla data del 27 Aprile 2026 ore 18.00 le domande pervenute non saranno ammesse al contributo.
2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande relative ai casi in cui il richiedente:
 - non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
 - non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente Bando;
 - abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - abbia omissso la presentazione del permesso di soggiorno indicato al precedente art. 7, punto 2 e, nonostante la richiesta degli uffici comunali, perseveri nel comportamento omissivo;

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

- nel caso in cui la domanda venga estratta o comunque scelta per il controllo a campione di cui al successivo articolo 10, abbia omesso la presentazione di uno o più dei documenti fra quelli ivi indicati e richiesti, impedendo così di istruire o effettuare i controlli di legge sulla domanda;
 - pur risultando moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all'anno 2025, non abbia dichiarato la morosità nella domanda;
3. Non saranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase istruttoria le domande:
- inviate con una modalità diversa da quella indicata all'art. 6, comma 2
4. Nel corso dell'attività istruttoria, si potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria.

ART. 9

CASI PARTICOLARI

- 1- Morosità:** caso di morosità relativa ai canoni di locazione (esclusi gli oneri accessori) alla data del 31/12/2025, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore, a sanatoria della morosità (se ancora esistente) e fino a concorrenza del contributo stesso. Il contributo verrà calcolato solo sui canoni dell'anno 2025 pagati entro il 31/12/2025. Nel caso in cui il richiedente, dai controlli effettuati, risulti moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all'anno 2025, ma non abbia dichiarato la morosità, la domanda verrà esclusa.
- 2- Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio.
- 3- Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente, ciascuno indicando la quota di canone di propria spettanza.
- 4- Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.
- 5- Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, **dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.**
- 6- Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii..

- 7- Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Servizio sociale – Via San Mauro n 5 – Maniago (PN); l'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo o del conto corrente di accredito del contributo.

ART. 10

CONTROLLO A CAMPIONE

Nel caso di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 12, comma 2, potrà essere richiesta ai nominativi estratti o comunque controllati la seguente ulteriore documentazione:

1. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
2. (nel caso di cambio abitazione) fotocopia anche del nuovo contratto di locazione;
3. **(solo per i contratti a canone concordato 3 + 2 o transitori ordinari, stipulati dopo l'1/10/2017 senza l'assistenza delle organizzazioni di categoria)** attestazione di rispondenza di cui all'1, comma 8 del D.M. 16/01/2017;
4. fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2025. Le ricevute del proprietario devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono. Le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l'importo e la causale. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie e non di meri ordini di bonifico. Le ricevute potranno essere sostituite da dichiarazione sostitutiva del proprietario, che attesti la situazione di non morosità, su modello predisposto dall'ufficio competente.
5. copia della registrazione fiscale iniziale;
6. (in caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l'ultima proroga (ultima registrazione fiscale) o, nel caso di cedolare secca, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprietario dell'alloggio, attestante il prolungamento della durata del contratto (su modello da richiedere all'ufficio);
7. (in caso di disabilità) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 4 – lettera d) del presente Bando;
8. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi

Nel caso in cui tutta la documentazione sopra elencata non venga prodotta all'amministrazione, la domanda sarà esclusa, come disposto all'art. 8.

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

ART. 11

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 1- Il Servizio Sociale dei Comuni Valli e Dolomiti Friulane procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo, altresì, a tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.
- 2- Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b, della L. 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.
- 3- Entro il 31/05/2026, salvo proroghe, si procederà all'invio alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.

ART 12-

CONTROLLI E SANZIONI

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 Il Servizio Sociale dei Comuni Valli e Dolomiti Friulane potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 20%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e in particolare sull'esistenza di morosità. Nel caso di estrazione a campione, questa sarà effettuata mediante utilizzo di procedure informatiche, debitamente verbalizzate. Il Comune si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

ART.13

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E TERMINE PER IL RITIRO DELLO STESSO

1. Si declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o

AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

Andreis, Arba, Barcis, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio, Vivaro



Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali. Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione, decorso il termine di prescrizione ai sensi di legge.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI - RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI – PRIVACY

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:
 - alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
 - al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/06/1999;
 - all'art. 19 della L.R. n. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
 - al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15/04/2020 e ss.mm.ii;
 - all'art. 24, comma 3 della L.R. n. 22/2021;
 - all'art. 5, comma 24 della L.R. n. 15/2022;
 - alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).